



CORTE DI APPELLO L'AQUILA

Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti

Prot 15096/U

LINEE GUIDA deposito telematico istanze ricerca beni ex art. 492-bis, comma 1, cpc all'Agenzia delle Entrate

CONSIDERATO CHE

- la lett. b) del comma 12 dell'art. 1 l. delega 206/2021 demandava al Governo di «prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis», sì da evitare «il paradosso di una perdita di efficacia del precetto indipendente dalla condotta inerte del creditore», come si legge nella Relazione illustrativa.
- Il d.lgs. 149/2022, attuando la delega 206/2021, ha diversificato riformando la disciplina di cui all'**art. 492-bis c.p.c.** – e, conseguentemente, quella di cui all'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesta che le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto alle banche dati non sono funzionanti – **a seconda che l'istanza per le ricerche telematiche venga presentata dopo la notifica del precetto** (e dopo il decorso del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 482 c.p.c.) **oppure prima di tale momento.**
- Nella **prima ipotesi**, è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, in quanto tale attività – si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 – implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che **l'ufficiale giudiziario** già svolge prima di procedere al pignoramento. Peraltro, l'ufficiale giudiziario ha già il potere di ricercare i beni del debitore, come prevedono l'art. 492, commi 4, 5 e 7, c.p.c., nonché l'art. 513 c.p.c. Tale soppressione, quando il sistema delineato dall'art. 492-bis c.p.c. sarà effettivamente praticabile, ridurrà notevolmente – nota la Relazione illustrativa – il carico dei Presidenti delle sezioni esecuzioni dei tribunali, dato l'elevato numero delle richieste di autorizzazione.
- La nuova disciplina delineata dall'art. 492-bis c.p.c., **notificato il precetto e decorso il termine dilatorio di dieci giorni dal perfezionarsi della notifica**, prevede che, su

istanza del creditore, l'**ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per gli enti) la sede**, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, proceda alla **ricerca con modalità telematiche** dei beni da pignorare.

- Nella **seconda ipotesi**, allorché la richiesta di ricerca telematica **preceda la notifica del precetto** o quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 482 c.p.c., è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'**autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale**, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza.
- **Il termine di efficacia del precetto** di cui **all'art. 481, comma 1, c.p.c.** (novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale) **rimane sospeso ipso iure dalla proposizione dell'istanza**, tanto nel caso in cui sia presentata all'ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 492-bis c.p.c., quanto nel caso in cui sia stata formulata al Presidente del Tribunale ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 492-bis c.p.c., ovviamente a precetto già notificato e fintanto che non sia funzionante il sistema di accesso alle banche dati operata direttamente dall'ufficiale giudiziario.
- La sospensione *ipso iure* del termine opera **per tutta la durata del subprocedimento di cui all'art. 492-bis c.p.c.**, fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza presentata al Presidente del Tribunale oppure fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso art. 492-bis c.p.c., contenente le risultanze dell'accesso effettuato dall'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali.
- La comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario, prevista *ex novo* nell'anzidetto quarto comma, è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso. Inoltre, per evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un **ultimo comma all'art. 492-bis c.p.c.**, nel quale è previsto che, al fine di verificare il rispetto del termine di novanta giorni dalla notifica del precetto, previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione di tale termine per effetto delle ricerche telematiche, **con la nota d'iscrizione a ruolo** depositi, con le stesse modalità e nei medesimi termini di questa, **l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale**, quando è prevista, nonché la comunicazione del **verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario** alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali.
- In conseguenza delle modifiche apportate e sempre con le medesime finalità appena evidenziate, è stato introdotto anche un nuovo **ultimo comma all'art. 492 c.p.c.**, nel quale si prevede che, nell'ipotesi di cui all'art. 492-bis c.p.c. terzo comma, **l'atto o il**

verbale di pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, e la data di comunicazione del processo verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali di cui allo stesso art. 492-bis, comma 4, c.p.c.

- Il **comma 3** dell'art. **492-bis** c.p.c., prevede che *"... L'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti."*
- In data **20 Giugno 2023** il Ministero della Giustizia sottoscriveva con l'Agenzia della Entrate la convenzione per l'accesso diretto alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis cpc da parte degli Unep.
- Per la completa e regolare attivazione del servizio, il Ministero della Giustizia richiedeva agli Unep l'adozione delle seguenti misure:
 - 1) nota n. 22108 del 7/6/2023: designazione del responsabile dei flussi telematici che nel caso di specie è lo scrivente dirigente Unep;
 - 2) nota n. 21601 del 9/6/2023: registrazione degli stessi al Sistema di Interscambio Dati (S.I.D.) per lo scambio "interamente automatizzato" di informazioni con amministrazioni, società, enti, e ditte individuali, che garantisce la riservatezza dei dati; regolarmente effettuata in data 10/6/2023;
 - 3) nota del 19 luglio 2023: predisposizione dell'ambiente di sicurezza nell'area riservata Entratel dell'Unep, regolarmente generato in data 10/8/2023.
- Il Ministero della Giustizia, con nota **prot. 31630.U del 21/8/2023** ha dato avvio all'attivazione del servizio di accesso diretto alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., per la ricerca telematica dei beni. Infatti, essendosi positivamente conclusa la sperimentazione presso gli uffici pilota, ai sensi dell'art. 492 bis comma 4 c.p.c. a decorrere dal **22 agosto 2023** è attivo con valore legale e disponibile per tutti gli UNEP, previa registrazione al Sistema di Interscambio flussi Dati di Agenzia delle Entrate (SID) secondo le modalità già indicate nella nota m_dg.DOG07.29-07-2023.0029415.U_2023-07-28, il servizio di accesso diretto alle seguenti banche dati: a) Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica; b) atti del Registro; c) archivio dei Rapporti finanziari. Per caratteristiche strutturali del sistema S.I.D., il servizio funziona in modalità asincrona, pertanto le risposte alle interrogazioni non perverranno in tempo reale.

- A seguito del patch day del 21 agosto 2023 è stato attivo il registro cronologico modello Ricerca Beni nei programmi GSU-WEB per la registrazione e GSU-PCT per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate e la ricezione della relativa risposta.
- Attualmente i software in uso negli studi legali sono stati aggiornati per l'invio telematico all'applicativo GSU-PCT (cd. sportello ricezione atti telematico) per cui l'inoltro all'Unep delle istanze all'A.D.E. dovrà avvenire esclusivamente con tale modalità.

Dopo l'invio e la successiva risposta dell'A.d.E., l'Unep provvederà alle relative attività previste dall'art. 492-bis cpc commi 4 e ss., cpc e, in particolare:

4° comma: *"Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento."*

Il quarto comma delinea il procedimento di attuazione delle ricerche e le attività ivi previste:

- Accesso banche dati :** *Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati (.....), l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto agli stessi, contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.*
- Verbalizzazione ricerche:** *Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante.*
- Pignoramento:** *L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico, prevedendo così anche la copia di quanto sopra. Nel caso di cui al secondo comma (autorizzazione del Presidente del Tribunale), il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.*

5° comma (cd. pignoramento mobiliare d'ufficio): *"Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente."*

In questo caso, se l'accesso ha consentito di individuare cose (beni mobili) che si trovano in luoghi appartenenti al debitore si possono verificare due situazioni:


- se i beni sono compresi nei luoghi del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, **quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio** agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520.
- Se i beni si trovano nei luoghi non compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, **entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta**, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

6° comma: *"L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale."*

Correlato al 5 comma, è il caso delineato dal 6 comma dove l'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa/un bene individuato mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale (*occorre far rendere la dichiarazione di cui all'art. 492 cpc, 4 comma*).

7° comma (pignoramento presso terzi in caso di rinvenimento dei crediti nella disponibilità di terzi d'ufficio): *"Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili."*

Pertanto, se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, **l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio il verbale**, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis cpc,



che dovrà anche contenere:

- l'indicazione del credito per cui si procede;
- del titolo esecutivo e del precetto;
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma;
- del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- dell'ingiunzione ex art. 492 cpc;
- dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, cpc;
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 cpc.

Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

8° comma: (pignoramento eseguito in base all'indicazione del creditore):

"Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore."

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario **sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. In questo caso l'attività dell'ufficiale giudiziario si limita alla comunicazione al creditore del verbale delle risultanze delle indagini.**

9° comma: (pignoramento eseguito in base all'indicazione del creditore):

"Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore."

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, **l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. In questo caso l'attività dell'ufficiale giudiziario si limita alla comunicazione al creditore del verbale delle risultanze delle indagini.**

Già il legislatore del 2014 aveva differenziato le ipotesi di rinvenimento di un solo bene o credito da quella di più beni o crediti, differenziandone la disciplina.

Se la consultazione delle banche dati ha fatto emergere l'esistenza di più crediti (ipotesi commi 8 e 9) la scelta è rimessa al creditore, anche in questo caso replicando il modello generale

che governa il pignoramento presso terzi. Spetta al creditore l'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione nel caso in cui l'accesso alle banche dati ha consentito di rilevare l'esistenza sia di crediti che di cose.

A tal fine è previsto che il creditore possa chiedere di partecipare alle operazioni di pignoramento a norma del vigente articolo 165 delle disp. Att. del c.p.c. e che l'ufficiale giudiziario, concluse le operazioni di ricerca telematica dei beni e prima di accedere ai luoghi, comunichi al precedente il relativo verbale invitandolo ad esercitare la scelta. In caso di inerzia del creditore, la richiesta di pignoramento diviene inefficace.

Si introduce in tal modo nell'ordinamento il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi in forme analoghe a quelle del pignoramento diretto: ciò è qui reso possibile dalle informazioni apprese dalle banche dati consultate, tali da consentire l'individuazione «virtuale» dei beni.

Proprio in tale sede venne sostituito il deposito d'ufficio del pignoramento e necessaria iscrizione a ruolo con il principio dell'impulso di parte proprio del processo cognitivo.

Dalla riforma del 2014 il processo esecutivo si è allineato al cd. principio di impulso di parte previsto nel processo cognitivo.

L'esecuzione forzata costituisce una forma di tutela giurisdizionale che mira alla realizzazione coattiva, attraverso il giudice dell'esecuzione, dei diritti, previamente e formalmente accertati nel titolo esecutivo, sulla base delle norme poste nel libro terzo del codice di procedura civile, perché il debitore non ha prontamente dato esecuzione spontanea alla propria obbligazione oppure ha manifestato intento contrario.

L'esecuzione forzata è funzionale al raggiungimento di quello che è stato accertato in sede giurisdizionale nel processo di cognizione, oppure di quello che è riconosciuto in un titolo esecutivo stragiudiziale.

Il processo di esecuzione ha natura autonoma rispetto a quello di cognizione e si introduce con domanda giurisdizionale specifica rivolta agli organi dell'esecuzione.

Nei casi di esecuzione forzata generica, al di fuori delle ipotesi di esecuzione specifica, si incide sul patrimonio del debitore esecutato, i quali beni verranno destinati al soddisfacimento delle ragioni del creditore perché il debitore stesso è messo in posizione di soggezione.

Lo stesso si volge tra le due o più parti private, creditori e debitore, e coinvolge non esclusivamente il giudice, ma anche altri soggetti processuali pubblici nella veste di organi dell'esecuzione, il cancelliere, l'ufficiale giudiziario, il custode, lo stimatore, l'incaricato della vendita all'incanto.

Sono parti private oltre al debitore il terzo assoggettato alla esecuzione per il caso nel quale il debitore principale non adempia e i creditori che spiegano domanda accessoria rispetto al creditore precedente.

Nel processo esecutivo si applicano i principi dell'impulso di parte e della disponibilità dell'oggetto della domanda, per i quali lo stesso è introdotto dal creditore che esercita l'azione sia proponendo il pignoramento sia introducendo in alternativa la domanda di accertamento

dell'obbligo di fare sia, ancora, promuovendo l'azione dell'ufficiale giudiziario per la consegna del bene mobile o il rilascio del bene immobile.

È il creditore che delimita le modalità di esercizio del diritto, scegliendo tra le varie modalità di esecuzione.

L'attività del creditore prevista dai commi 8 e 9 è rappresentata solamente dalla scelta sul credito (tipologia o natura) ma nulla è indicato sulla sua forma esplicativa di tipo procedurale.

Infatti, nell'ipotesi in cui le ricerche abbiano individuato un solo bene o credito, il legislatore ha dettato una disciplina specifica così come prevista dal comma 7.

Allo stato è prevista una diversa di disciplina, anche a livello sistematico all'interno dello stesso art. 492-bis cpc, di pignoramenti presso terzi derivanti dal risultato della ricerca beni: d'ufficio (espressamente prevista) di cui al comma 7 o ad impulso di parte di cui ai commi 4, 8 e 9.

A ciò si aggiunge che il pubblico ufficiale può esercitare le proprie funzioni d'ufficio solamente in presenza di un'espressa previsione normativa, lasciando all'impulso di parte tutta la rimanente parte dell'attività istituzionale.

In questo caso, il procedimento del pignoramento presso terzi a seguito di verbale di ricerca beni è diverso ed è così delineato:

- nell'esito dell'A.d.E. sono presenti più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi;
- il Funzionario Unep competente genera il verbale di ricerca beni e lo comunica a mezzo PEC attraverso il programma informatico GSU-PCT per la scelta dei beni da pignorare ex artt. 155 ter disp. att. cpc e 492-bis, commi 8 e 9, cpc;
- le informazioni contenute nel verbale ricerca beni comunicato, ed estrapolate dall'Agenzia delle Entrate, possono essere utilizzate solo per le procedure esecutive scaturite dalla medesima richiesta;

- 1) a seguito della scelta del credito da sottoporre a pignoramento ed entro 10 giorni dalla ricezione del verbale di ricerca, il creditore dovrà inviare telematicamente a mezzo PEC: **unep.ca.laquila@giustiziacert.it** l'istanza con l'elenco dei beni da pignorare.

L'Unep, dopo l'attività di notifica, provvede alla restituzione dell'atto di pignoramento presso terzi all'Avvocato richiedente per la successiva iscrizione a ruolo.

Il Giudice dell'Esecuzione procederà, quando ricorrono i presupposti, alla liquidazione del compenso all'Unep così come previsto dall'art. **122, comma 2, d.p.r. 1229/59:**

"Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel

caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno."

SINTESI:

D.P.R. 1229/1959-ORD. DEGLI UFF. GIUD. - ART. 122, COMMA 2.

La norma prevede un compenso spettante all'ufficiale giudiziario ed è liquidato dal Giudice dell'Esecuzione nei limiti della tabella riepilogativa che segue:

Compenso spettante da calcolare sul valore di assegnazione o sul ricavato dei beni mobili pignorati (pignoramento mobiliare):

Fino a € 10.000,00	5%
Da 10.001,00 a 25.000,00	2%
Oltre 25.001,00	1%

Compenso spettante da calcolare sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni o dei crediti ai sensi dell'**art. 492 bis cpc**:

Fino a € 10.000,00	6%
Da 10.001,00 a 25.000,00	4%
Oltre 25.001,00	3%

In ogni caso il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5% del valore del credito per cui si procede (somma precettata) e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00.

In merito al contributo unificato si rappresenta che il D.Lgs. 164 del 31 Ottobre 2024 ha modificato l'art. 13, comma 1-quinquies, del D.P.R. 115/02, infatti il vecchio testo così recitava:

**"Art. 13. (L) Importi
1-quinquies.**

*Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, **primo comma**, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30."*

Con il D.Lgs. 164/24, l'art. 13, comma 1-quinquies, del D.P.R. 115/02 è stato così modificato:

**"Art. 13. (L) Importi
1-quinquies.**

*Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, **secondo comma**, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30."*

Pertanto, a partire dal 26 Novembre 2024 per le istanze di ricerca beni ex art. 492-bis, comma 1, cpc non è dovuto il contributo unificato.

Quanto sopra considerato,

SI COMUNICA CHE

con decorrenza 26 Novembre 2024, le istanze di ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c. indirizzate all'Agenzia delle Entrate (A.d.E.) dovranno essere depositate telematicamente esclusivamente tramite l'applicativo PCT in uso negli studi legali con le seguenti modalità:

SPORTELLO TELEMATICO.

Per l'accettazione dei depositi delle istanze di ricerca beni è stato istituito un apposito sportello telematico in analogia a quello per le richieste di notifica e di esecuzione e con le stesse modalità.

Non saranno accettate richieste di ricerca in formato cartaceo o provenienti da mail/Pec/protocollo istituzionali.

INSERIMENTO DATI:

- **Cognome, nome e C.F.** dell'istante se persona fisica oppure **la denominazione della società e P.I./C.F.** se persona giuridica;
- **Natura dell'atto:** interpello anagrafe tributaria;
- **Cognome, nome e C.F. del destinatario** (DEBITORE) se persona fisica oppure la denominazione della società, **C.F./P.I. e indirizzo PEC** se persona giuridica;
- **Stato:** Italia;
- **Comune:** inserire il territorio comunale dove risiede il debitore;
- **Indirizzo e cap.:** inserire il nome della via o piazza con il numero civico inserendo il nominativo e poi tra parentesi il tipo (es.: via, vicolo, piazza, piazzale, largo, ecc.);
- **Altri campi obbligatori** che il programma propone (esempio data e n. autorizzazione del Presidente): si devono inserire dati inventati;
- **Deposito della somma di euro 10,00** col sistema Pagopa, da allegare in formato xml.

ISTANZA E ALLEGATI:

ATTO PRINCIPALE:

L'istanza di ricerca beni ex art. 492-bis, comma 1, cpc deve essere redatta con tutti i campi previsti dal fac-simile allegato, recare la dichiarazione di valore della causa o la ragione dell'esenzione e, infine, firmata digitalmente con estensione *pdf.p7m*;

ALLEGATI:

- ▶ titolo esecutivo con attestazione di conformità;
- ▶ atto di precetto notificato con attestazione di conformità;
- ▶ ricevuta RT PagoPa in formato xml.

Le istanze di ricerca beni dovranno essere singole e indicare tutti i dati di un solo debitore per volta. Anche in caso di richiesta nei confronti di una società e relativo socio/soci, le istanze dovranno essere due o tre con i relativi depositi di diritto unico e di contributo unificato.

Non potranno essere accettate istanze e versamenti cumulativi.

Tali linee guide vengono pubblicate sul sito internet del Corte di Appello L'Aquila e inviate al C.O.A. di L'Aquila per l'inoltro agli iscritti.

L'Aquila, 21/11/2024.

Il funzionario Unep
F.F. dirigente
Dott.ssa Rita Lomuto

Visto si autorizza

 IL PRESIDENTE DELLA CORTE

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO
Dott. Fabrizio Riga

